

ASSOCIAZIONE
"Voices in the Wind"

VERBALE ASSEMBLEA DEL 21/06/2024

Il giorno **21 giugno 2024** alle ore **19,00.-** presso la sede posta in **Marina di Pisa Via Ciurini, 19** in prima convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione "Voices in the Wind", regolarmente convocata in data **10 giugno 2024** con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifiche statutarie a seguito degli adeguamenti necessari alle disposizioni inderogabili del vigente D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del III settore) e ss.mm.ii., del codice civile, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia;
- Modifica denominazione sociale da **Voices in the Wind** a **Voices in the Wind APS**.

Alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare.

Si è adottato il quorum previsto dallo statuto per le assemblee straordinarie.

Sono presenti numero 20 associati in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione **Avv.to Carmela Iannielli** assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che la Sig.ra **Fiorenza Messicani** svolga la funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adeguare lo statuto vigente ed evidenziando la necessità di adottare un nuovo testo, in ragione della richiesta di adeguamento statutario pervenuta dall'Ufficio R.u.n.t.s del Comune di Pisa, nella sua qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al Runt.

In seguito alla criticità rilevata dal predetto Ente, relativa alla mancanza nello Statuto di una norma specifica relativa al bilancio di esercizio e ai relativi adempimenti connessi ai sensi dell'Art. 13 del D. lgs 117/2017, si è provveduto all'inserimento di tale norma.

Il Presidente legge le modifiche effettuate ad alta voce affinché siano note a tutti i Soci.

Tale adeguamento è pertanto conseguente ad un obbligo di legge, giusta quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni inderogabili del suddetto decreto.

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve

contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.”

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, nessun associato ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano. Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dagli associati presenti e votanti.

Il Presidente mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità dagli associati presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. È inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

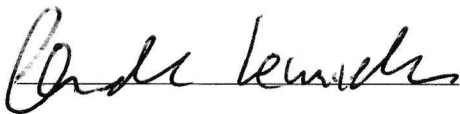
Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al RUNTS, tramite la messaggistica del Portale Ministeriale.

Alle ore **19,30** non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

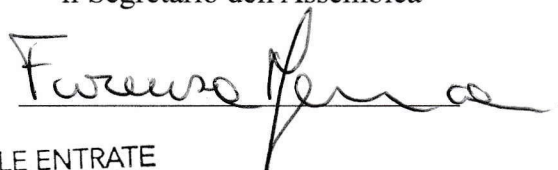
Luogo e data

Marina di Pisa, 21/06/2024

Il Presidente dell'Assemblea



il Segretario dell'Assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

25 GIU. 2024

Registrato 618 SERIE III

IL FUNZIONARIO
Riccardo FALCETTI

Firma su delega del Direttore Provinciale



**ASSOCIAZIONE "VOICES IN THE WIND"
COSTITUITA NEL 2014**

STATUTO

VOICES IN THE WIND A.P.S.

Art. 1

Denominazione

Nel rispetto del Codice civile e del vigente D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del III settore) e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, viene redatto lo Statuto dell'Associazione avente la seguente denominazione "Voices in the Wind A.P.S." (d'ora in avanti detta "Associazione") la quale, conformemente con quanto previsto da tale decreto, si configura quale Ente del Terzo Settore.

L'Associazione Voices in the Wind APS è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.

L'attività svolta dall'Associazione si rivolge alla totalità dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge; si basa sulla democraticità della struttura ed ha cariche associative elette dagli aderenti; soci, patrimonio e bilancio sono regolati dai successivi articoli statutari.

La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2

Sede, durata, adesione

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Pisa, in Via Iacopo Ciurini n. 19, potrà istituire uffici e sedi operative altrove, nell'ambito del territorio regionale, con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La sede legale e la denominazione dell'Associazione potranno essere variate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con l'approvazione della maggioranza dei soci.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

L'Associazione aderisce all'Associazione Cori della Toscana e, per il tramite di quest'ultima, alla Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Cori (F.E.N.I.A.R.CO.)



Art. 3

Scopo e finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera per il perseguimento esclusivo di finalità di utilità e solidarietà sociale, a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo i principi Costituzionali e delle normative vigenti, quali la solidarietà sociale, umana, civile, culturale, nonché i principi di uguaglianza, democrazia e pluralismo.

Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nel settore culturale ed educativo, quali la formazione musicale, artistica, culturale e umana dei componenti del coro e di tutti i soci, nonché la promozione e la diffusione di tale lavoro di formazione, che si attua mediante la preparazione di repertori musicali articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui il coro sarà chiamato ad operare.

L'Associazione, oltre che nel settore della musica corale, potrà articolare la propria attività anche in altri contesti culturali e sociali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, gratuite e volontarie, dei propri associati.

E' fatto assoluto divieto di distribuire eventuali utili o proventi agli associati, che dovranno essere impiegati per perseguire le finalità dell'Associazione.

Art. 4

Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle attività di interesse generale e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo, l'Associazione può indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi amatoriali, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale ed artistico, con particolare riferimento all'ambito musicale, nonché fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione della musica.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Gli organi dell'Associazione

Sono organi dall'Associazione:

l'Assemblea generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Consiglio Direttivo;

Il Tesoriere.

Il mandato dei componenti degli Organi Sociali è di durata triennale ed è ammessa la rieleggibilità dei medesimi.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Vige l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Art. 6

Soci

Sono e possono essere soci dell'associazione le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto. Sono soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'associazione la quale deve essere rinnovata ogni anno. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile nel corso dell'anno.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo che deve, entro 60 giorni, motivare e comunicare l'eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che si pronunci sull'istanza l'assemblea dei soci. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.

I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Il numero dei soci è illimitato.



Art 7

Categorie di soci

L'associazione riconosce le seguenti categorie di soci:

1. Ordinari;
2. Sostenitori;
3. Benemeriti, nominati dal Consiglio direttivo motivandone le benemeritenze acquisite e con l'approvazione dei 4/5 dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 8

Recesso e cause di esclusione

Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa, potrà adottare una delibera di espulsione, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

Art. 9

Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie mediante apposita comunicazione scritta inviata dal Presidente almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed a tal fine si riunisce entro il mese di aprile.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo oppure da almeno 1/3 dei soci.

Ogni triennio l'assemblea provvederà alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art 10

Funzionamento dell'Assemblea

Le assemblee sono di norma presiedute e verbalizzate dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

L'Assemblea straordinaria delibera, tra le altre:

le modifiche statutarie;

la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione;

lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri che sono eletti fra i soci dall'Assemblea che provvede alla loro sostituzione nel caso in cui essi vengano dichiarati decaduti ai sensi del precedente articolo 9)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il Verbale della riunione, redatto da uno dei consiglieri, viene approvato al termine della seduta con la sottoscrizione dei presenti.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti.

a) Redige il bilancio d'esercizio ed il rendiconto annuale su proposta del Tesoriere e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

b) elabora e predispone eventuali regolamenti interni che dovranno essere ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;

d) delibera di richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno;

e) delibera sulle attività dell'Associazione, rendendo conto del proprio operato al termine dell'anno sociale, mediante l'elaborazione di una relazione finale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

f) Propone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, l'ammontare della quota di iscrizione che i soci dovranno versare per l'ammissione nonché l'ammontare e la periodicità della quota associativa;

g) propone all'Assemblea l'eventuale espulsione dei Soci, nei casi previsti dall'Art. 9.



Art 12

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- 1) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- 2) Convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- 3) Sottopone all'approvazione o ratifica dell'Assemblea dei Soci :
 - a) le richieste di ammissione all'Associazione a vario titolo;
 - b) le dimissioni inoltrate dai Soci;
 - c) le proposte di espulsione dei Soci.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi Associativi.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

Art. 13

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative.

Art. 14

Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il Patrimonio è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, posseduti all'atto della costituzione dell'associazione o acquisiti successivamente;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) dalle quote di iscrizione e dai versamenti di ogni tipo da parte dei soci o di terze persone;
- 4) da contributi da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, da istituti di credito e da enti di qualsiasi tipo
- 5) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di soci o terzi, sponsorizzazioni di ogni tipo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche o di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16

Estinzione o scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 17

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, e successive modifiche, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art 18

Disposizioni transitorie

Il presente statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ad avvenuta iscrizione al RUNTS la denominazione dell'associazione sarà "Voices in the Wind A.P.S."

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 21 giugno 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

25 GIU. 2024

Allegato alla

Registrato 618 SERIE III